

cratici, e che credemmo opportuno di sostituire con altri più snelli, più semplici, più rispondenti all'ambiente in cui dovranno funzionare, in ogni modo più direttamente competenti nella valutazione dei fattori del premio e nella liquidazione delle indennità. E preferimmo il principio mutualistico il quale pone a contatto le due parti interessate (quella che dà e quella che riceve il lavoro), e le investe dell'amministrazione diretta dell'ente che le riguarda, e preferimmo altresì, innovando sulla proposta dell'onorevole Nitti, per ciò che concerne la costituzione dell'ente assicurativo, di creare un Consiglio di amministrazione di un numero determinato di membri per ciascuna provincia della regione, tratto da coloro che direttamente o indirettamente concorrono al pagamento del premio dell'assicurazione, composto, cioè, metà da proprietari ed affittuari, metà da mezzadri e coloni, in una quantità proporzionale all'ammontare dell'imposta fondiaria erariale pagata.

Altra caratteristica è la sancita ammissione al Comitato di liquidazione, presieduto dal medico provinciale, di due lavoratori, anche se non concorrenti al premio di assicurazione, in unione a due rappresentanti delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione stessa. Nè ciò a noi parve pericoloso o troppo audace, non solo perchè così non può qualificarsi tutto ciò che valga a maggior garanzia, tra le parti, di equo e retto funzionamento, ma anche perchè, in caso di dissenso, abbiamo stabilito una Commissione di appello, che chiamammo Commissione arbitrale, formata da tre distinte competenze: la legale, nella persona d'un giudice di tribunale, la tecnico-agricola, nella persona del direttore della cattedra ambulante di agricoltura, avente sede nel comune sede della mutua stessa, la tecnico-medica, nella persona di un medico di riconosciuta pratica scientifica professionale.

Tali, onorevoli colleghi, i punti più essenziali della nostra proposta di legge. Ad essi aggiungasi che, ammessa l'indennità nel caso di invalidità temporanea a somiglianza di quanto già si pratica nell'assicurazione industriale, ed assegnato un periodo di carenza di dieci giorni, oltre i quali soltanto è lecito di ritenere sensibile realmente il danno per la forzata astensione dal lavoro, abbiamo stabilito, per il caso di inabilità permanente non già una somma di indennizzo per una volta tanto, fa-

cile ad essere persa o, comunque, dilapidata, ma una mensilità congrua che assicuri all'infortunato, vita natural durante, il sostentamento giornaliero.

È ben lungi da noi, onorevoli colleghi, l'idea di aver compiuto opera originale e perfetta. Amiamo, anzi, dichiarare, con ciò rinnovando l'espressione del nostro omaggio, che molto ci siamo valse degli studi dei benemeriti uomini che con tanta maggiore autorità della nostra ci hanno preceduto nella difficile impresa. Di una sola cosa però siamo profondamente convinti: di avere assolto, cioè, per quanto in noi, un sacrosanto dovere verso una classe di lavoratori che fu sempre prodiga di sudore come di sangue: prodiga nel dare, quanto umile e sommessa nel richiedere, quanto rassegnata nell'accettare. (*Vivissime approvazioni — Vivi applausi — Molti deputati si congratulano con l'oratore*).

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Fatte le debite riserve sulle singole disposizioni, dichiaro, come ebbi già a dire nell'altro ramo del Parlamento svolgendosi una analoga proposta del senatore Conti, che il principio a cui s'informa questo progetto di legge corrisponde ai fermi intendimenti ed ai recisi propositi del Governo.

Risuona ancora in quest'Aula la parola autorevole dell'onorevole Presidente del Consiglio, il quale dichiarava che era sentimento del Governo che si dovesse senza ritardo provvedere all'assicurazione obbligatoria dei lavoratori della terra contro gli infortuni sul lavoro.

Questo dovere si informa, come bene ha detto l'onorevole Venino, al principio della più pura ed assoluta giustizia, perchè non è concepibile che una legge di previdenza sociale benefichi una classe lavoratrice, e lasci in disparte un'altra, alla quale appunto in questo momento si rivolgono le nostre sollecitudini amorose: quella dei contadini.

È indubitato che il problema è assai arduo, per la determinazione delle categorie di coloro che dovranno risentire i benefici di questa legge, per stabilire i limiti degli infortuni risarcibili, per la costituzione degli organi cui deve essere affidata la funzione, per la disciplina del contenzioso, onde evitare quelle speculazioni deplorabili che sono un danno per gli istituti e per gli stessi